



## **TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI**

### **Cap. I – Prodotti della Zootecnia**

#### **c) Suini**

##### **Sommario**

##### **SUINI**

**Art. 44 - Oggetto del contratto e unità di base di contrattazione**

**Art. 45 - Forma del contratto**

**Art. 46 - Termini e condizioni della consegna**

**Art. 47 - Ritardo nella consegna o nel ritiro**

**Art. 48 - Trasporto (spese e rischi)**

**Art. 49 - Termini di pagamento**

**Art.50 - Malattie infettive e diffusibili**

**Art. 51 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia**

**Art. 52 - Mediazione (provvigione)**

##### **SUINI GRASSI**

**Art. 53 - Peso (morto o vivo)**

**Art. 54 - Tare**

**Art. 55 - Mediazione (provvigione)**

##### **MAGRONI E LATTONZOLI PER ALLEVAMENTO E SUINI DA RIPRODUZIONE**

**Art. 56 - Unità di base di contrattazione**

**Art. 57 - Caparra**

**Art. 58 - Luogo della consegna**

**Art. 59 - Pagamento**

**Art. 60 - Garanzia**

**Art. 61 - Mediazione (provvigione)**

##### **ITER DELL' ACCERTAMENTO**

*Primo accertamento:*

27 gennaio 1911.

*Ultima revisione:*

a) approvazione del testo da parte della Commissione usi e del Comitato tecnico: 26 gennaio 2003.

b) approvazione della Giunta: deliberazione n. 221 dell'8 luglio 2003.

Revisione da parte della Camera di Commercio di Lodi:

a) esame del Comitato Tecnico: Maggio 2007-Novembre 2007;

b) approvazione definitiva da parte della Commissione Provinciale Usi: 17.12.2007;

c) Approvazione della Giunta Camerale con deliberazione n. 8 del 4.02.2008.

#### **Art. 44 - Oggetto del contratto e unità di base di contrattazione.**

Formano oggetto del contratto:

- **Verretti:** maschi interi, prossimi alla maturità sessuale e destinati alla monta o alla produzione di seme;
- **Verri:** maschi interi, sessualmente maturi e destinati alla monta o alla produzione di seme;
- **Scrofette:** femmine prossime alla maturità sessuale e destinate alla produzione di suinetti;
- **Scrofe:** femmine sessualmente mature e destinate alla produzione di suinetti;
- **Lattonzoli:** maiali lattanti non ancora svezzati;
- **Magroni (o lattoni):** femmine e maschi già castrati, pronti per l'ingrasso ma non ancora ingrassati;
- **Suini grassi:** femmine e maschi castrati da giovani, poi ingrassati.

Le contrattazioni avvengono per gruppi, a capo o a peso.

**Art. 45 - Forma del contratto.**

Generalmente nel commercio dei suini il contratto è stipulato verbalmente.

**Art. 46 - Termini e condizioni della consegna.**

La consegna o il ritiro degli animali viene effettuato entro 48 ore dalla conclusione degli accertamenti sanitari.

**Art. 47 - Ritardo nella consegna o nel ritiro.**

Se il venditore non può recapitare gli animali entro il termine di cui al precedente art. 46 è tenuto ad informare il compratore riguardo ai motivi del ritardo prima della scadenza prevista per la consegna; l'informazione può essere data con avviso personale, verbale o per iscritto (lettera raccomandata, telegramma o telefax).

In caso di mancato o ritardato ritiro, in mancanza di usi, si applicano gli art. 1218 e seguenti del codice civile.

**Art. 48 - Trasporto (spese e rischi).**

Nel caso in cui sia stata convenuta la consegna tramite ferrovia o automezzo i suini viaggiano a spese e rischio del compratore, mentre se la vendita è stata conclusa franco porcilaia dal compratore spese e rischi sono a carico del venditore.

**Art. 49 - Termini di pagamento.**

Se il pagamento non è stato eseguito contestualmente alla conclusione del contratto, solitamente avviene entro 8-10 giorni dalla consegna degli animali.

**Art. 50 - Malattie infettive e diffusibili.**

Gli animali in vendita sono garantiti sanitariamente da appositi certificati sanitari rilasciati dall'autorità veterinaria competente.

**Art. 51 - Vizi redibitori e termini per la loro denuncia.**

In merito ai vizi si rinvia a quanto previsto dal combinato disposto degli art. 1496, 1490 e seguenti del codice civile.

**Art. 52 - Mediazione (provvigione).**

Nei contratti di compravendita dei suini al mediatore spetta, da parte di ciascun contraente, una provvigione in rapporto al numero di capi oggetto del contratto.

**SUINI GRASSI****Art. 53 - Peso (morto o vivo).**

I suini grassi si vendono prevalentemente a peso vivo, con un eventuale calo peso massimo del 3%. Gli stessi possono essere contrattati anche a peso morto.

I contratti a *peso morto* si stipulano, generalmente, senza vedere i suini e non ammettono alcuna tara; il peso morto si ottiene dalla pesatura dell'animale, dedotti il sangue, la vescica, la milza, l'omento, la matassa intestinale e lo stomaco.

La pesatura si esegue dopo la visita sanitaria. Se, a seguito di questa, qualche parte dell'animale è esclusa dal consumo, il venditore non ha diritto ad alcun compenso; il sangue, la vescica, la matassa intestinale, la milza, l'omento e lo stomaco spettano gratuitamente al compratore.

La prova dell'avvenuta consegna al compratore è data dal possesso della bolletta di pesatura. I contratti a *peso vivo* si stipulano sulla piazza e su semplice dichiarazione di merce costituita da maiali sani, di razza o ibrido determinati, di buona struttura e correttamente ingrassati.

Il peso vivo è stabilito mediante la bolletta della pesa pubblica o privata e fa fede il peso in essa indicato.

**Art. 54 - Tare.**

Nei contratti aventi per oggetto suini da macello non è prevista la tara per quelli digiuni da 12 ore. Eventuali reclami devono essere presentati, se possibile, prima della macellazione affinché il venditore o un suo rappresentante possa assistervi.

I maschi non ben castrati o maleodoranti sono deprezzati o eliminati dal consumo.

**Art. 55 - Mediazione (provvigione).**

Nei contratti di compravendita dei suini al mediatore spetta, da parte di ciascun contraente, una provvigione in rapporto al numero di capi oggetto del contratto.

## ***MAGRONI E LATTONZOLI PER ALLEVAMENTO E SUINI DA RIPRODUZIONE***

### **Art. 56 - Unità di base di contrattazione.**

I suini destinati all'allevamento (verri, verretti, scrofe, scrofette, magroni e lattonzoli) sono contrattati a peso vivo, con un calo peso massimo pari al 3%.

### **Art. 57 - Caparra.**

All'atto della stipulazione del contratto il compratore suole dare al venditore una caparra adeguata.

### **Art. 58 - Luogo della consegna.**

La consegna, resa franca di spese, s'intende alla porcilaia del venditore o del compratore.

### **Art. 59 - Pagamento.**

Il pagamento si esegue alla consegna o eventualmente entro 8-10 giorni dalla consegna degli animali.

### **Art. 60 - Garanzia.**

Il termine di garanzia è di otto giorni dalla consegna; il venditore è tenuto a garantire lo stato sanitario degli animali ed il compratore ha diritto alla risoluzione dell'intero contratto, se anche un solo maiale nel gruppo è affetto da malattie infettive o contagiose. In caso di risoluzione del contratto, se la normativa sanitaria consente il ritorno degli animali, la spesa è a carico del venditore.

### **Art. 61 - Mediazione (provvigione).**

Nei contratti di compravendita dei suini al mediatore spetta, da parte di ciascun contraente, una provvigione in rapporto al numero di capi oggetto del contratto.